

L'OPPOSIZIONE DEL COMUNE DELEGATO ALLA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI: QUANDO E COME È POSSIBILE

B&P NEWS

Ambiente

Con parere del 30 settembre 2019, n. 2534 il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Comune dissenziente, se delegato dalla Regione, sia legittimato a proporre opposizione al Consiglio dei Ministri avverso la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14-*quinquies* l.n. 241/1990.

Cosa prevede l'art. 14-*quinquies*, comma 1, l.n. 241/1990?

"Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, **entro 10 giorni** dalla sua comunicazione, **le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri** a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio **motivato dissenso** prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente."

Parere del Consiglio di Stato del 30 settembre 2019, n. 2534:

- i Comuni, in linea di massima, non sono legittimati a sollevare opposizione ex art. 14-*quinquies* l.n. 241/1990 *anche se hanno manifestato il proprio dissenso* nella conferenza di servizi;
- infatti, la **tutela degli interessi "sensibili"** (quali gli interessi di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini) dev'essere attribuita per mezzo di un'**apposita "preposizione"**, disposta da una **norma speciale**, preposizione che, solitamente, non si riscontra nelle funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 118 Cost. In altre parole, la generale competenza riconosciuta ai Comuni, rappresentanti degli interessi della collettività stanziata all'interno del proprio territorio, non ricomprende di per sé la cura di determinati beni-interessi pubblici per la quale è, invece, richiesta "*un'attribuzione specifica di competenza mediante norme speciali di settore*";
- tuttavia, la legge regionale può abilitare le Regioni ad **attribuire** o a **delegare** talune competenze di **tutela ambientale** ai **Comuni**. Il Consiglio di Stato precisa altresì che non è sufficiente una norma (statale o regionale) di semplice attribuzione o delega di funzioni, bensì è necessario che tali funzioni di tutela si estrinsechino in **pareri tecnici o atti di assenso** "*a particolare connotazione tecnica*" e tali da poter essere "**potenzialmente impeditivi dell'approvazione del progetto di intervento in conferenza di servizi**";
- in tali ipotesi, il Comune può opporre opposizione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale dovrà analizzare, caso per caso, la disciplina di settore applicabile, tenendo conto dell'interpretazione fornita dal presente parere del Consiglio di Stato.

Dott.ssa Deborah Salvagno

